Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 71° — ROMA - Lunedì, 28 aprile 1930 - ANNO VIII — **Numero 99**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**120**	**70**	**50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**80**	**50**	**35**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **50** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La " Gazzetta Ufficiale „ e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Soc. Ed. Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr. Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr. Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via Galilei n. 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca, nn. 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M. Ricci. — **Mantova:** U. Mondovì, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele n. 335. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internazionale, via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** Natale Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott. G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via F. Cavallotti n. 3. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stabilimento Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internazionale, via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso Vittorio Emanuele n. 82. — **Trento:** Marcello Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L.U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo, 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** via del Pozzetto, 118; **Torino,** via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO

Dal 1° aprile 1930, in conseguenza del disposto con l'art. 1 del R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142, gli originali degli annunzi da inserire nella Parte II della " Gazzetta Ufficiale „ debbono essere redatti su carta da bollo da L. 5.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

CONCORSI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 711.

LEGGE 3 aprile 1930, n. 402.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2050, concernente la proroga dei poteri conferiti al Ministro per l'educazione nazionale per il funzionamento della Facoltà fascista di scienze politiche presso la Regia università di Perugia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2050, concernente la proroga dei poteri conferiti al Ministro per l'educazione nazionale per il funzionamento della Facoltà fascista di scienze politiche presso la Regia università di Perugia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 712.

LEGGE 3 aprile 1930, n. 403.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2051, concernente la proroga dell'efficacia della disposizione contenuta nell'art. 31 del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105, circa il trasferimento d'ufficio dei professori di ruolo degli Istituti di istruzione superiore e delle Regie università.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2051, concernente la proroga dell'efficacia della disposizione contenuta nell'art. 31 del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105, circa il trasferimento d'ufficio dei professori di ruolo degli Istituti di istruzione superiore e delle Regie università.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 713.

LEGGE 20 marzo 1930, n. 406.

Soppressione, per gli ufficiali della Regia guardia di finanza, del vincolo dell'età per il matrimonio, previsto dal R. decreto-legge 9 febbraio 1928, n. 371.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo primo del testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, approvato con R. decreto 9 febbraio 1928, n. 371, è modificato nel senso che, per gli ufficiali della Regia guardia di finanza, il limite di età di 25 anni per contrarre matrimonio è soppresso.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 714.

LEGGE 7 aprile 1930, n. 407.

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1444, che aumenta il contingente per l'esportazione delle pelli grezze di vitello, per l'anno 1929.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1444, che aumenta il contingente per l'esportazione delle pelli grezze di vitello, per l'anno 1929.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 715.

LEGGE 7 aprile 1930, n. **408.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1929, n. 1819, che aumenta il dazio di esportazione sulle ossa greggie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 28 settembre 1929, n. 1819, che aumenta il dazio di esportazione sulle ossa greggie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — GRANDI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 716.

LEGGE 10 aprile 1930, n. **410.**

Nomina a maresciallo maggiore vice-direttore della banda dell'Arma dei carabinieri Reali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La nomina a vice-direttore della banda dei carabinieri Reali è conferita in seguito a concorso per esami.

Il concorso è bandito — al verificarsi della vacanza — dal Comando della legione allievi carabinieri Reali in seguito a determinazione del Comando generale dell'Arma e secondo le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni.

Art. 2.

Al concorso dovranno essere ammessi anzitutto i militari appartenenti alla banda dell'Arma, che ne facciano regolare domanda e posseggano i requisiti voluti dalle disposizioni che sono in vigore al riguardo.

Art. 3.

Qualora non vi siano concorrenti fra i militari accennati nel precedente articolo, o coloro che si presentano non siano riconosciuti idonei, sarà bandito, sempre con le stesse norme di cui al precedente articolo 1, un nuovo concorso al quale potranno prendere parte i militari del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica — e degli altri Corpi armati — sia in attività di servizio che in congedo.

A parità di voti, l'attività di servizio prima, ed il grado più elevato dopo, nonchè l'attività di servizio in caso anche di parità di grado, costituiranno titolo di preferenza per la nomina.

Art. 4.

Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti fisici e morali prescritti per l'ammissione nell'Arma; e, se militari di truppa, dovranno essere preventivamente ritenuti idonei alla nomina a sottufficiale, a giudizio insindacabile di apposita Commissione, di tre membri, nominata e presieduta dal comandante la legione allievi carabinieri Reali.

I militari in congedo, inoltre, non dovranno avere oltrepassato il 35° anno di età, all'atto della nomina.

Art. 5.

Al vincitore del concorso verrà conferito subito — a tutti gli effetti — il grado e la qualifica di maresciallo d'alloggio maggiore musicante, vice-direttore della banda dell'Arma dei carabinieri Reali.

Art. 6.

Il provvedimento di cui alla presente legge non modifica in alcun modo l'attuale organico dei marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri Reali.

Art. 7.

E' data facoltà al Ministro per la guerra, per l'applicazione della presente legge, di emanare apposite norme esecutive.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 717.

LEGGE 31 marzo 1930, n. 413.

Abrogazione dell'art. 218 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 6 novembre 1926, n. 1848.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 218 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848, è abrogato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 718.

LEGGE 27 marzo 1930, n. 415.

Cessione gratuita di un aeroplano « S-64 » allo Stato Brasiliano e di una navicella del dirigibile « Norge » alla Società geografica italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Ministro per l'aeronautica è autorizzato a cedere a titolo gratuito allo Stato Brasiliano, e alla Società geografica italiana, rispettivamente i seguenti materiali di proprietà dello Stato italiano:

a) l'aeroplano « S-64 » con cui gli aviatori capitano Arturo Ferrarin e maggiore Del Prete hanno compiuto il volo Roma-Brasile;

b) una navicella motrice del dirigibile « Norge » che ha compiuto la transvolata del Polo Nord.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

BALBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 719.

LEGGE 24 marzo 1930, n. 418.

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 ottobre 1929, n. 1996, concernente norme per la stipulazione degli atti della Cassa depositi e prestiti e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con i soci di cooperative edilizie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 ottobre 1929, n. 1996, concernente « Norme per la stipulazione degli atti della Cassa depositi e prestiti e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con i soci di cooperative edilizie ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI — DI CROLLALANZA — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 720.

LEGGE 10 aprile 1930, n. 419.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2006, concernente l'aumento dell'assegno straordinario annuo concesso alla madre di Filippo ed Ubaldo Corridoni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2006, concernente l'aumento dell'assegno straordinario annuo concesso alla madre di Filippo ed Ubaldo Corridoni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 721.

LEGGE 17 marzo 1930, n. 412.

Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il testo del primo comma e della lettera *a*) dell'art. 3 del R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 991, convertito nella legge 20 luglio 1925, n. 1455, è sostituito dal seguente:

« Al mantenimento dell'Istituto contribuiscono:

a) lo Stato, a partire dall'esercizio finanziario 1929-30 e per la durata di due esercizi, con la somma annua complessiva di L. 200.000, ripartita fra i bilanci del Ministero delle colonie e dei Governi coloniali, dei Ministeri degli affari esteri e dell'agricoltura e foreste ».

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le finanze, fermo restando l'ammontare del contributo presentemente corrisposto dai Ministeri degli affari esteri e dell'agricoltura e foreste, sarà provveduto alle necessarie variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per raggiungere la somma di L. 200.000 fissata dall'articolo precedente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — GRANDI — ACERBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 722.

LEGGE 17 marzo 1930, n. 420.

Modificazioni al testo unico delle disposizioni riguardanti l'Unione Militare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'art. 2 del testo unico delle disposizioni sulla costituzione della Società cooperativa « Unione Militare » in ente autonomo, approvato con R. decreto 22 gennaio 1928, n. 166, sono aggiunti i seguenti commi:

« Potrà tuttavia il Ministro per la guerra autorizzare il credito e la mutualità anche ai non inscritti, purchè appartenenti alle forze armate dello Stato.

« Le ritenute mensili da operarsi sui loro assegni, a sconto debito per prestiti, saranno effettuate dalle Amministrazioni dalle quali essi dipendono ».

Art. 2.

Il primo capoverso dell'art. 10 del predetto testo unico è così modificato:

« L'esercizio finanziario dell'Unione Militare ha inizio col 1° aprile di ogni anno e termina col 31 marzo dell'anno successivo. Alla fine di ogni esercizio viene compilato il bilancio consuntivo dell'esercizio scaduto ».

Disposizione transitoria.

Art. 3.

L'esercizio finanziario corrente data dal 1° febbraio 1929 al 31 marzo 1930.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — BOTTAI — ACERBO — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 723.

LEGGE 27 marzo 1930, n. 417.

Sostituzione dell'art. 13 del R. decreto 7 giugno 1928, n. 1278, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3095, recante modificazioni alle vigenti norme sul reclutamento, l'avanzamento e il trattamento di pensione degli ufficiali della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 13 del R. decreto 7 giugno 1928, n. 1278, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3095, è sostituito dal seguente:

« Per gli ufficiali dell'Arma aeronautica, del Corpo del genio aeronautico e del Corpo di commissariato militare aeronautico, provenienti dagli ufficiali del Regio esercito o della Regia marina, nel computo dell'anzianità di grado, agli effetti dell'avanzamento, si terrà conto del servizio effettivamente prestato col grado stesso, nelle armi o corpi di provenienza, fermo in ogni caso rimanendo l'ordine di successione in ruolo, spettante a norma delle disposizioni vigenti.

« Tale computo s'intende limitato ai soli fini dell'avanzamento e non a quelli della valutazione dei servizi medesimi agli effetti degli aumenti periodici di stipendio, in applicazione dell'art. 156 del R. decreto legislativo 11 novembre 1923, n. 2395 ».

Art. 2.

La presente legge avrà efficacia dal 19 giugno 1928.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

BALBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **724.**

REGIO DECRETO 31 ottobre 1929, n. **2482.**

Modifiche allo statuto della Regia università di Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con il quale venne approvato lo statuto della Regia università di Milano;

Veduti i Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2233, e 20 settembre 1928, n. 2265, con i quali vennero apportate modificazioni allo statuto stesso;

Vedute le proposte di ulteriori modificazioni allo statuto medesimo presentate dalle autorità accademiche di detta Università;

Veduti gli articoli 1 ed 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Milano, approvato con il Nostro decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con i Nostri decreti 13 ottobre 1927, n. 2233, e 20 settembre 1928, n. 2265, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Art. 1. — Alle Scuole di perfezionamento della Facoltà di medicina si aggiungano le seguenti altre:

« in medicina interna;
in urologia;
in malattie nervose ».

Si aggiunga quindi il seguente ultimo comma:

« La stessa Facoltà di medicina e chirurgia tiene corsi di perfezionamento per medici stranieri ».

Art. 18, n. 23. — La materia d'insegnamento: « Legislazione sindacale e del lavoro » sia sostituita con quella di: « Diritto corporativo e legislazione sindacale e del lavoro ».

Art. 20. — Il primo comma sia così modificato:

« Lo studente è libero di modificare questo piano di studi, sostituendo ad una o più fra le materie in esso indicate altrettante materie scelte fra quelle elencate nell'art. 18, o anche fra quelle insegnate in altre Facoltà, a condizione però che il numero delle materie non sia inferiore a 18 ».

Art. 24. — Nell'elenco degli insegnamenti della Facoltà di lettere e filosofia sia soppresso quello di « Antichità classiche ».

Art. 34. — Sia modificato come segue:

« La Facoltà di medicina e chirurgia comprende i seguenti insegnamenti:

1. Fisica (annuale);
2. Chimica (annuale);
3. Botanica (annuale);
4. Zoologia ed Anatomia comparata (annuale);
5. Anatomia umana normale sistematica, istologia, embriologia (biennale);
6. Fisiologia (biennale);
7. Patologia generale e microbiologia (biennale);
8. Farmacologia, chemioterapia e tossicologia (annuale);
9. Anatomia ed istologia patologica e diagnostica anatomopatologica (biennale);
10. Patologia speciale medica dimostrativa (annuale);
11. Patologia speciale chirurgica dimostrativa (annuale);
12. Clinica medica generale e semeiotica medica (triennale);
13. Clinica chirurgica generale e semeiotica chirurgica (triennale);
14. Anatomia chirurgica e corso di operazioni (biennale);
15. Ortopedia e traumatologia dell'apparato motore (annuale);
16. Clinica ostetrico-ginecologica (annuale)
17. Clinica pediatrica (annuale);
18. Clinica dermosifilopatica (annuale);
19. Clinica oculistica e semeiotica oftalmica (annuale);
20. Clinica delle malattie nervose e mentali e semeiotica delle malattie nervose (annuale);
21. Igiene (annuale);
22. Medicina legale (annuale);
23. Medicina del lavoro (annuale);
24. Clinica otorinolaringologica (annuale);
25. Clinica odontojatrica (annuale);
26. Clinica delle malattie epidemiche e contagiose (annuale);
27. Radiologia (annuale);
28. Biologia generale (annuale);
29. Chimica biologica (annuale);
30. Urologia (annuale).

Coloro che aspirano al conseguimento della laurea in medecina e chirurgia hanno l'obbligo di seguire le esercitazioni di laboratorio e di clinica delle discipline per le quali saranno istituite le esercitazioni.

Per gli studenti del sesto anno, iscritti ai corsi di clinica medica e di clinica chirurgica, è obbligatoria la frequenza di corsi di visite cliniche, mediche e chirurgiche, presso le varie divisioni dell'Ospedale Maggiore ed il reparto di accettazione, secondo le norme che verranno di anno in anno stabilite dalla Facoltà di medicina e chirurgia ».

Dopo l'art. 39 si aggiunga il seguente nuovo articolo:

« Per i laureati di altra Facoltà aspiranti alla laurea in medicina e chirurgia la Facoltà determina caso per caso l'anno di corso al quale possono essere iscritti, il numero degli insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto di esame e consiglia l'ordine degli studi ».

In conseguenza dell'inserzione del predetto nuovo articolo si modifichi la numerazione dei successivi.

Art. 44 (già 43). — Dopo il primo comma, aggiungasi il seguente:

« Gli insegnanti sono scelti fra i professori di ruolo e incaricati, fra i liberi docenti, fra gli aiuti e gli assistenti, ed anche fra le persone di riconosciuta competenza nella specialità. Le relative proposte vengono di volta in volta approvate dalla Facoltà ».

Art. 50 (già 49). — Alle prime parole « Le Scuole di perfezionamento sono le seguenti: » sia sostituito il seguente titolo: « Scuole di perfezionamento ».

I programmi delle seguenti scuole di perfezionamento siano modificati come appresso:

« SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO IN DERMOSIFILOPATIA.

(Durata del corso anni due).

Corsi obbligatori:

anatomia della pelle e dei genitali (1° anno);

propedeutica, patologia, clinica delle malattie della pelle e venereosifilitiche;

terapia delle malattie della pelle e sessuali (biennio);
anatomia patologica relativa alla dermosifilopatia;
intervento alle autopsie provenienti dalla clinica dermosifilopatica (biennio);
fisiologia della pelle, dei genitali maschili e femminili (1° anno);
assorbimento, eliminazione e fissazione dei farmaci attraverso la pelle e sulla pelle ed annessi;
sul meccanismo di azione del mercurio, del bismuto, dell'arsenico. Carattere degli arsenobenzoli (1° anno);
medicina legale in rapporto alla dermosifilopatia (primo anno);
conferenze di patologia generale (biennio);
lezioni cliniche sopra casi di sifilide viscerale (biennio);
lezioni cliniche sopra casi di sifilide nervosa (biennio).
Internato di almeno un anno nella clinica dermosifilopatica.

SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO IN MEDICINA DEL LAVORO.

(Durata del corso anni due).

Corsi obbligatori:

1° anno:

medicina del lavoro (propedeutica, patologia e clinica);
esercitazioni di medicina del lavoro;
fisiologia del lavoro (lavoro e alimentazione);
tossicologia professionale;
le principali malattie sociali (escluse le malattie professionali);
igiene generale e speciale del lavoro;
igiene ferroviaria dei trasporti; emigrazione;
legislazione italiana del lavoro e legislazione comparata;
assicurazioni italiane;
storia della medicina del lavoro;
ispettorato del lavoro ed esercizi ispezionali.

2° anno:

medicina del lavoro (propedeutica, patologia e clinica);
patologia professionale delle diverse specialità (ginecologia, ostetricia, dermatologia, oftalmologia, otorinolaringoiatria, stomatologia, sistema nervoso);
assistenza prenatale, difesa antitubercolare, antimalarica ecc. del lavoro e sul lavoro. Visite a stabilimenti agricolo-industriali;
esercitazioni in conferenze medico-igieniche-professionali.

Gli iscritti devono prestare servizio nelle sale e negli ambulatori della clinica come pure nei servizi policlinici.

Dopo il primo anno vi sarà un esame di profitto sulle materie insegnate.

Alla fine del biennio vi sarà l'esame finale di medicina del lavoro compreso l'interrogatorio su tutte le materie sviluppate dai vari insegnanti. Il candidato dovrà presentare e discutere in questo esame una dissertazione riguardante la medicina del lavoro.

Internato di due anni nella clinica di medicina del lavoro.

SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO IN MEDICINA LEGALE.

(Durata del corso anni due).

Corsi obbligatori:

1° anno:

nozioni generali di diritto e procedura;
antropologia criminale;
medicina legale penale e civile, 1°;
medicina legale assicurativa, 1°;
tossicologia;
anatomia patologica, 1°;

2° anno:

indagini medico-legali di polizia;
traumatologia;
medicina legale penale e civile, 2°;
medicina legale assicurativa, 2°;
psichiatria forense;
anatomia patologica, 2°.

Internato di due anni nell'istituto di medicina legale.

SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO IN OCULISTICA.

(Durata del corso anni tre).

Corsi obbligatori:

1° clinica e terapia delle malattie oculari;
oftalmoscopia;
refrattametria clinica;
operazioni sul globo oculare e sugli annessi dell'occhio (corso triennale);
2° anatomia dell'occhio e degli annessi oculari (corso annuale nel triennio);
3° fisiologia dell'occhio (funzioni elementari di nutrizione, specifiche e di relazione) (corso annuale nel triennio);
4° patologia generale. Conferenze su argomenti di importanza generale (corso annuale nel triennio);
5° farmacologia. Conferenze sull'azione dei farmaci più comuni adoperati in terapia oculare (corso annuale nel triennio);
6° neuropatologia oculare. Conferenze sulle più comuni alterazioni dell'occhio e degli annessi in relazione ad alterazioni del sistema nervoso (corso annuale nel triennio);
7° infortunistica. Conferenze sui concetti attinenti alla valutazione del danno (corso annuale nel triennio);
8° igiene oculare. Conferenze intorno all'igiene degli occhi ed alla profilassi visiva, con particolare riguardo alla profilassi delle malattie contagiose degli occhi, alla oftalmia dei neonati ed alla profilassi visiva scolare (corso annuale nel triennio);
9° traumatologia oculare (corso annuale nel triennio);
10° ottica fisiologica. Conferenze intorno alla catottrica e diottrica oculare, alla luce, ai colori (corso annuale nel triennio).

Internato di tre anni nella clinica oculistica.

SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO IN ODONTOJATRIA.

(Durata del corso anni due).

Corsi obbligatori:

1° anno:

patologia e semeiotica delle malattie dentali e paradentali;
terapia conservativa e generale;
rapporti delle affezioni orali con l'organismo;
profilassi ed igiene orale;
chirurgia dentale e paradentale;
ortopedia dento-facciale;
odontotecnica e protesi;
fisiologia;
anatomia descrittiva e topografica.

2° anno:

esercitazioni cliniche di odontoiatria operativa;
esercitazioni cliniche di chirurgia dentale;

esercitazioni cliniche di ortopedia dento-facciale;
esercitazioni di protesi.

Lezioni di integramento:

farmacologia;
dermosifilopatia;
otorinolaringologia;
medicina legale;
radiologia.

Internato di due anni nell'istituto stomatologico.

SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO IN OSTETRICIA E GINECOLOGIA.

(Durata del corso anni quattro).

Corsi del 1° biennio:

anatomia, istologia, ed embriologia dell'apparato urogenitale femminile;
fisiologia dell'apparato riproduttore femminile e dell'embrione;
patologia generale;
fisiologia ostetrica;
pelviologia ostetrica;
operazioni ostetriche.

(Esame di profitto alla fine del 1° biennio).

Corsi del 2° biennio:

propedeutica e diagnostica ostetrico-ginecologica;
urologia in rapporto con l'ostetricia e la ginecologia;
radiodiagnostica e radioterapia ginecologica;
malattie mediche complicanti la gravidanza ed il puerperio;
ostetricia forense;
affezioni morbose del sistema nervoso da traumatismi ostetrici e le malattie nervose complicanti la gravidanza.

Corsi dell'intero quadriennio:

clinica ostetrica e ginecologica;
anatomia patologica in rapporto alla ginecologia ed alla ostetricia.

Internato di almeno sei mesi per gli iscritti all'ultimo anno.

SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO IN OTORINOLARINGOJATRIA.

(Durata del corso anni tre).

Corsi obbligatori con esami:

Clinica otorinolaringojatrica (esercitazioni cliniche) (triennale);
anatomia normale (biennale);
fisiologia (biennale);
anatomia patologica (triennale).

Corsi obbligatori senza obbligo di esame:

neuropatologia;
malattie professionali;
oculistica;
radiologia;
medicina legale;
patologia generale (conferenze);
farmacologia (conferenze);
odontoiatria;
pediatria.

Corsi integrativi:

endocrinologia;
lesioni da infortuni;
semeiotica;
medicina operativa;
traumatologia.

Internato di tre anni nella clinica otorinolaringologica.

SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO IN PEDIATRIA.

(Durata del corso anni due).

Corsi obbligatori:

clinica pediatrica;
anatomia con riguardo alle differenze morfologiche fra infante ed adulto;
semeiotica:
dell'apparato digerente;
dell'apparato respiratorio;
del sistema nervoso;
del sistema cardiovascolare;
fisiologia:
della digestione ed assimilazione;
della respirazione;
del cuore e vasi;
dell'apparato endocrino;
terapia fisica;
legislazione sanitaria scolastica sull'infanzia;
anatomia patologica su sezioni di infanti;
esercitazioni di laboratorio con esperienze riguardo alle ricerche più in uso in clinica pediatrica;
nozioni di oculistica;
nozioni di otorinolaringoiatria;
nozioni di ortopedia;
nozioni di dermopatia;
conferenze di patologia generale, di farmacologia.

Internato di un anno nella clinica pediatrica.

SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO IN RADIOLOGIA.

(Durata del corso anni due).

Corsi obbligatori:

corso teorico pratico di diagnostica e terapia radiologiche. Dimostrazioni di radiologia clinica;
elettrotecnica e fisica delle radiazioni;
tecnica radiografica ed anatomia radiografica normale;
esercitazioni di diagnostica radiologica;
esercitazioni di Roentgenterapia;
esercitazioni di radiumterapia;
actinoterapia. Esercitazioni di radioterapia delle malattie cutanee.

Internato di un anno nell'istituto di radiologia ».

Dopo la predetta Scuola di perfezionamento in radiologia si aggiungano le seguenti altre tre nuove Scuole di perfezionamento con i relativi programmi:

« SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO IN MEDICINA INTERNA.

(Durata del corso anni cinque).

Corsi obbligatori:

clinica medica;
semeiotica;
patologia generale;
patologia speciale medica;
anatomia patologica ed autopsie;
chimica e microscopia cliniche;
radiologia;
farmacologia;
terapia.

Internato di cinque anni nella clinica medica.

SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO IN UROLOGIA.

(Durata del corso anni due).

Corsi obbligatori:

anatomia e fisiologia del sistema genito-urinario;
semeiologia clinica e di laboratorio;
chimica, microscopia e batteriologia, in relazione con l'urologia;
patologia del cuore, del ricambio, dei reni (urologia medica);
patologia e clinica chirurgica del sistema genito-urinario (urologia chirurgica);
semeiotica chirurgica urologica;
endescopia urologica;
anatomia patologica delle forme urologiche;
asepsi ed antisepsi urologica, medicina operatoria della grande e piccola urologia.
Internato di due anni nella clinica urologica.

SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO IN MALATTIE NERVOSE.

(Durata del corso anni tre).

Corsi obbligatori con obbligo d'esame:

anatomia clinica del sistema nervoso;
fisiologia del sistema nervoso;
anatomia ed istologia patologica del sistema nervoso.

Corsi obbligatori senza obbligo d'esame:

valutazioni del danno nelle lesioni traumatiche del sistema nervoso;
oculistica nei rapporti con la neuropatologia;
otorinolaringoiatria nei rapporti con la neuropatologia;
radiologia e radioterapia nelle malattie nervose;
conferenze di fisiologia, patologia generale, farmacologia.
Internato durante i tre anni nella clinica delle malattie nervose ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *aprile* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 295, *foglio* 128. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 725.

REGIO DECRETO 27 marzo 1930, n. 372.

Erezione in ente morale dell'Associazione degli asili d'infanzia, con sede in Minturno.

N. 372. R. decreto 27 marzo 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Associazione degli asili d'infanzia, con sede in Minturno, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1930 *Anno VIII*

Numero di pubblicazione 726.

REGIO DECRETO 3 aprile 1930, n. 373.

Dichiarazione di pubblica utilità della sistemazione degli accasermamenti e dei servizi militari nel comune di Trieste.

N. 373. R. decreto 3 aprile 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, viene dichiarata opera di pubblica utilità la sistemazione degli accasermamenti e dei servizi militari nel comune di Trieste.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1930 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione 727.

REGIO DECRETO 13 marzo 1930, n. 376.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Chioggia.

N. 376. R. decreto 13 marzo 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Chioggia è trasformato a favore della locale Opera pia « Istituti Elemosinieri ».

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1930 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione 728.

REGIO DECRETO 17 marzo 1930, n. 377.

Erezione in ente morale della Fondazione « Legato avv. Giovanni Emanuele Maffoni », con sede in Chiari.

N. 377. R. decreto 17 marzo 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la Fondazione « Legato avv. Giovanni Emanuele Maffoni », con sede in Chiari, è eretta in ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico, con alcune modifiche.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1930 - *Anno VIII*

REGIO DECRETO 13 marzo 1930.

Costituzione del Collegio arbitrale di 1° grado in Messina per la risoluzione delle vertenze in materia di indennità di espropriazione nei paesi danneggiati dal terremoto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 164 e 165 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;
Visto l'art. 1 del regolamento approvato con Regio decreto 6 aprile 1913, n. 512;
Visto il decreto in data 30 dicembre 1929 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Visto il decreto in data 4 gennaio 1930 del Ministro per i lavori pubblici;
Vista la deliberazione in data 24 febbraio 1930 dell'Amministrazione provinciale di Messina;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Collegio arbitrale sedente in Messina a termini degli articoli 164 e 165 del precitato testo unico delle leggi emanate in dipendenza del terremoto del 1908, risulta composto per l'anno 1930 dai signori:

Cav. uff. Francesco Pensavalle, consigliere della sezione di Corte di appello di Messina, presidente effettivo;

Cav. uff. Stefano Blandeleone, consigliere della sezione di Corte di appello di Messina, presidente supplente;

Cav. uff. ing. Giuseppe Piergianni, ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile pel Servizio generale di Messina, arbitro ordinario;

Cav. ing. Stellario Bonaccorso, ingegnere principale addetto all'ufficio del Genio civile pel Servizio generale di Messina, arbitro supplente;

Comm. ing. Vincenzo Vinci, arbitro ordinario, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Messina;

Cav. ing. Guido Viola, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Messina.

Art. 2.

Il predetto Collegio incomincerà a funzionare dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — ROCCO.

(2175)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1930.

Revoca dalla carica di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 4 settembre 1925, n. 4092, con il quale, fra gli altri, il sig. Gandolfi Cristoforo Colombo venne autorizzato a continuare l'esercizio professionale nella qualità di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova;

Vista la lettera 2 aprile 1930, n. 5833, con la quale il Consiglio provinciale dell'economia di Genova ha dichiarato che, in seguito al grave dissesto finanziario in cui ebbe a trovarsi il predetto agente di cambio nel gennaio 1930, è venuto a mancare nei suoi riguardi il requisito di notoria moralità e correttezza commerciale;

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, 9 aprile 1925, n. 375, e 29 luglio 1925, n. 1261;

Decreta:

Con effetto dal 17 gennaio 1930-VIII è revocata l'autorizzazione concessa al signor Gandolfi Cristoforo Colombo di continuare nell'esercizio della professione, quale agente di cambio in soprannumero, presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 19 aprile 1930 - Anno VIII

Il Ministro: MOSCONI.

(2178)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1930.

Proroga dei poteri conferiti alla Commissione incaricata della straordinaria gestione dell'Istituto chirurgico ortopedico e Sanatorio « Giornale d'Italia » in Ariccia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 1° gennaio c. a. con il quale è stato prorogato fino al 30 aprile c. a. il termine assegnato, per il compimento dei suoi lavori, alla Commissione incaricata, ai sensi e per gli effetti del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione dell'Istituto chirurgico ortopedico e Sanatorio « Giornale d'Italia » in Ariccia;

Vista la proposta del prefetto di Roma;

Ritenuta la necessità di accordare alla Commissione una ulteriore proroga del termine suaccennato;

Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato alla predetta Commissione, per il compimento dei suoi lavori, è prorogato fino al 31 agosto 1930-VIII.

Il prefetto di Roma è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 16 aprile 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(2174)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1930.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Modena ad assumere la gestione dell'agenzia locale esercita dall'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967;

Veduti gli accordi stabiliti fra la Cassa di risparmio di Modena e l'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, con la lettera in data 16 gennaio 1930-VIII dell'Istituto anzidetto alla Cassa di risparmio di Modena;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Modena è autorizzata ad assumere la gestione dell'agenzia esercita in Modena, piazza delle Uova, dall'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, alle condizioni stabilite nella lettera sopraindicata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1930 - Anno VIII

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

(2171)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1930.
Autorizzazione alla Banca nazionale del lavoro ad istituire due uffici di cassa rispettivamente presso il mercato frutta e verdura in Milano ed il mercato del pesce in Catania.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;
Vista la domanda della Banca nazionale del lavoro;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca nazionale del lavoro è autorizzata ad istituire due uffici di cassa rispettivamente presso il mercato frutta e verdura in Milano, e presso il mercato del pesce in Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 aprile 1930 - Anno VIII

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

(2173)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1930.
Autorizzazione alla Banca di San Paolo di Brescia a sostituirsi alla Banca mutua popolare di Rovereto nella gestione delle filiali in Gardone Riviera e Gargnano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;
Vista la domanda della Banca San Paolo di Brescia;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca San Paolo di Brescia, è autorizzata a sostituirsi alla Banca mutua popolare di Rovereto, nelle filiali che questa gestisce nelle piazze di Gardone Riviera e Gargnano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 aprile 1930 - Anno VIII

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

(2172)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1930.
Modificazioni delle disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 1° febbraio 1930 relativo alle tariffe delle spese da pagarsi dai capitani delle navi per misure di sanità marittima.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Ritenuta la necessità di modificare le disposizioni degli articoli 4, lettere *D)*, *E)* ed *F)*, e 6, numero II, del decreto Ministeriale 1° febbraio 1930, sulle tariffe delle spese da rimborsarsi dai capitani delle navi per le misure di sanità marittima alle quali siano sottoposte le navi, le merci, gli effetti d'uso, i passeggeri, ecc., nei porti e nelle stazioni sanitarie del Regno;
Veduti l'art. 40 della legge 21 luglio 1896, n. 318, portante provvedimenti per la marina mercantile, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 27 dicembre 1896, n. 581;
Veduto il regolamento per la sanità marittima, approvato con R. decreto 29 settembre 1895, n. 636;

Decretano:

Art. 1.

Alle disposizioni contenute nelle lettere *D)*, *E)* ed *F)* dell'art. 4 del decreto Ministeriale 1° febbraio 1930, sulle tariffe delle spese da rimborsarsi dai capitani delle navi, per le misure di sanità marittima alle quali siano sottoposte le navi, le merci, gli effetti d'uso, i passeggeri, ecc., nei porti e nelle stazioni sanitarie del Regno, sono sostituite le seguenti:

D) Ai fini della applicazione delle tariffe contenute nelle precedenti lettere *A)*, *B)* e *C)*, si osservano le norme che seguono:

1° le tariffe stabilite nelle indicate lettere *A)*, *B)* e *C)* si applicano integralmente se lo spazio trattato, ove si tratti di piroscafi o di motonavi, non eccede i tremila metri cubici, e, rispettivamente, se le tonnellate di stazza lorda, se si tratta di velieri o altri galleggianti, non eccedono le centocinquanta;

2° se lo spazio trattato, nei piroscafi o motonavi, supera i tremila metri cubici, ovvero se la stazza lorda, nei velieri od altri galleggianti, supera le centocinquanta tonnellate, alle tariffe calcolate in base alle indicazioni portate dalle precedenti lettere *A)*, *B)* e *C)* si applicano le riduzioni che seguono:

del dieci per cento, per spazi trattati da 3001 a 5000 metri cubici, e, rispettivamente, per tonnellate di stazza lorda da 151 a 200;

del quindici per cento, per spazi trattati da 5001 a 8000 metri cubici, e, rispettivamente, per tonnellate di stazza lorda da 201 a 300;

del venti per cento, per spazi trattati da 8001 a 10.000 metri cubici, e, rispettivamente, per tonnellate di stazza lorda da 301 a 400;

del venticinque per cento, per spazi trattati da 10.001 a 15.000 metri cubici, e, rispettivamente, per tonnellate di stazza lorda da 401 a 600;

del trenta per cento, per spazi trattati da 15.001 a 20.000 metri cubici, e, rispettivamente, per tonnellate di stazza lorda da 601 a 800;

del trentacinque per cento, per spazi trattati da 20.001 a 25.000 metri cubici, e, rispettivamente, per tonnellate di stazza lorda da 801 a 1000;

del quaranta per cento, per spazi trattati da 25.001 metri cubici ed oltre, e, rispettivamente, per tonnellate di stazza lorda da 1001 ed oltre;

3° per ciascun gruppo di graduazione delle riduzioni, il costo risultante dalla applicazione della tariffa non deve superare quello minimo del gruppo immediatamente successivo.

E) Se la distruzione dei topi o degli insetti è effettuata dagli uffici sanitari di porto, con personale, materiale e mezzi da essi forniti, alle tariffe, calcolate secondo è indicato alla precedente lettera *D*), si applica la riduzione del trenta per cento. In questo caso, tuttavia, il capitano della nave è tenuto al pagamento delle spese per impiego di personale (medico di porto e agenti di sanità) secondo le tariffe stabilite nei seguenti articoli 5, alle lettere *a*) e *b*), e 6, al numero II.

F) Se il capitano della nave sia stato autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 35 dell'ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930, abbia fornito effettivamente il materiale ed i mezzi occorrenti per la distruzione dei topi e degli insetti, ed il personale che ha eseguito la distruzione stessa sia quello dell'ufficio sanitario del porto (medico di porto e agenti di sanità), il capitano medesimo è tenuto soltanto al pagamento delle spese per impiego di personale, stabilite nei seguenti articoli 5, alle lettere *a*) e *b*), e 6, al numero II.

G) Nel caso previsto nella precedente lettera *F*), ove in luogo del personale tecnico della sanità marittima (medico di porto e agenti di sanità) il capitano della nave si sia valso dell'opera di personale abilitato a mente dell'art. 26 del regolamento approvato con R. decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e di quella del direttore tecnico di cui agli articoli 40 e 41 dello stesso regolamento, il capitano è tenuto soltanto al pagamento delle spese per l'impiego del personale anzidetto, da calcolarsi in conformità del disposto dell'ultimo comma del seguente art. 5.

H) Se l'autorità sanitaria marittima abbia consentito che il capitano della nave si avvalga, per la distruzione dei topi o degli insetti, degli enti pubblici o dei privati autorizzati allo impiego dei gas tossici, a norma dell'art. 36 dell'ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930, il capitano stesso è tenuto al pagamento della relativa spesa, calcolata secondo è indicato nella precedente lettera *D*), con l'avvertenza che, in questo caso, devono essere applicati:

1° una riduzione del settantacinque per cento, quando l'autorità sanitaria marittima abbia acconsentito che il capitano della nave si avvalga della facoltà di cui al citato art. 35 della ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930, ed esso abbia effettivamente fornito il materiale ed i mezzi occorrenti;

2° un aumento del quindici per cento, quando l'autorità marittima abbia acconsentito che le operazioni relative all'impiego del gas tossico siano iniziate prima del sorgere del sole o proseguite dopo il tramonto di questo, secondo è previsto nell'art. 43 del regolamento approvato con R. decreto 9 gennaio 1927, n. 147, sopra menzionato, ovvero quando le operazioni stesse siano effettuate in giorno dichiarato festivo a tutti gli effetti civili.

I) Se il capitano della nave, o chi per esso, abbia stipulato apposita convenzione per la distruzione di topi o di insetti, con enti pubblici o con privati, autorizzati all'impiego dei gas tossici, a norma del regolamento approvato con R. decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e detta convenzione abbia riportata la approvazione dei Ministeri dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica) e delle comunicazioni (Direzione generale della marina mercantile) dal punto di vista tecnico, nei confronti di detto capitano o di chi per esso, non avrà luogo la applicazione delle tariffe indicate nel presente articolo.

L) Le tariffe stabilite dal presente articolo devono essere applicate soltanto nel caso nel quale la distruzione dei topi o degli insetti sia stata ordinata dalla autorità sanitaria marittima.

M) Se il capitano della nave, pur non essendovi obbligato, procede, nel suo proprio interesse, alla distruzione dei topi o degli insetti, esso è tenuto al pagamento delle spese per l'impiego del personale tecnico della sanità marittima (un medico di porto e un solo agente di sanità), richiesto di praticare i controlli del caso, per il rilascio del corrispondente certificato, da calcolarsi secondo le tariffe stabilite nel seguente art. 5, alle lettere *a*) e *b*).

Art. 2.

Alla disposizione contenuta nel primo comma del numero II dell'art. 6 del citato decreto Ministeriale 1° febbraio 1930 è sostituita la seguente:

« II. Quando a richiesta del capitano, o di chi per esso, le operazioni sanitarie, nei porti a ciò abilitati, debbano essere compiute di nottetempo, in modo, cioè, che si debbano iniziare prima del sorgere del sole o dopo il tramonto di questo, ovvero che, iniziate prima del tramonto del sole, si protraggano oltre un'ora dal tramonto stesso, detto capitano, o chi per esso, oltre al pagamento eventuale delle varie spese di cui agli articoli che precedono, dovrà:».

Art. 3.

Il direttore generale della sanità pubblica è incaricato del coordinamento delle disposizioni contenute nel presente decreto con quelle stabilite dal citato decreto Ministeriale 1° febbraio 1930 e della pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 4.

Il presente decreto andrà invigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 aprile 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro per l'interno*:
ARPINATI.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

(2177)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. C-653.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926

che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Cobaich » (Kobaich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cobaich (Kobaich) Metodio, figlio del fu Giovanni e della Maria Diminich, nato a San Lorenzo d'Albona il 10 aprile 1892, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cavalli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Ielcich di Francesco e di Francesca Nacinovich, nata a Pola il 10 luglio 1897, ed ai figli nati a Pola; Floriano, il 24 febbraio 1921; Fiore, il 14 settembre 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 maggio 1929 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(765)

N. 654-C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Cobaich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cobaich Antonio, figlio del fu Domenico e della fu Giovanna Viscovich, nato ad Albona il 2 marzo 1877, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma forma italiana di « Cavalli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Lussich Antonia fu Francesco e di Domenica Vlassich, nata a Pola il 6 giugno 1888; ed ai loro figli nati a Pola; Lidia, l'8 agosto 1906; Adele, il 27 agosto 1908; Riccardo, il 18 aprile 1912; Anita, il 5 novembre 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 maggio 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(767)

N. 381-C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Cossich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cossich Gregorio, figlio del fu Antonio e della fu Lucia Leonardelli, nato a Gallesano il 12 marzo 1879, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cossich Maria fu Domenico e fu Pasqua Dicovich, nata a Gallesano il 7 febbraio 1879 ed alle figlie, nate a Gallesano: Pasqua, il 4 dicembre 1903; Anna, il 25 maggio 1905; Maria, il 27 agosto 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 maggio 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(768)

N. 644-C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Colich » e « Caich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

I cognomi della signora Colich Oliva ved. di Martino, figlia di Giovanni Caich e della Fosca Valle, nata ad Altura di Pola il 5 settembre 1890, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Colli » e « Caicci » (Colli Oliva nata Caicci).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia Eufemia fu Martino, nata ad Altura il 20 settembre 1910; al cognato Colich Michele fu Giuseppe e fu Eufemia Ivetich, nato ad Altura il 7 gennaio 1897; alla cognata, moglie di Michele, Maria Bulich-Marzan di Gregorio e di Colich Maria, nata a

Saini di Barbana il 14 settembre 1899, ed alla nipote Anna, di Michele Colich e fu Maria Ichich, nata ad Altura il 14 novembre 1920; alla nipote Maria Colich, di Michele e di Maria Bulich, nata ad Altura il 24 marzo 1927; nonchè alla nipote Colich Albina illegittima di Eufemia, fu Martino e di Oliva Caich, nata ad Altura il 6 luglio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 maggio 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(771)

N. K-122.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Caurecic » (Kavrecic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Caurecic (Kavrecic) Andrea, figlio del fu Giovanni e della fu Antonia Caurecic (Kavrecic), nato a Villa Decani il 10 dicembre 1858, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cavrini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Giovanni, nato dalla ora defunta Maria Novak a Villa Decani il 13 febbraio 1888; alla nuora moglie di Giovanni, Bordon Antonia di Giovanni e di Maria Kavalic, nata a Villa Decani il 6 novembre 1888; ed ai nipoti, figli di Giovanni e di Bordon Antonia, nati a Villa Decani: Raimondo, il 17 settembre 1913; Nicosio, l'11 gennaio 1919; Ernesta, il 20 gennaio 1912; Vida, il 7 maggio 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 maggio 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(772)

N. C-651.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cociancig » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cociancig Giovanni, figlio di ignoto e della Margherita Cociancich, nato a Trieste il 13 luglio 1859, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cociani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Gottardis fu Nicolò e fu Giovanna Gottardis, nata a Ovaro il 6 aprile 1864; ed ai loro figli nati a Pola: Alfredo, il 17 dicembre 1899; Alberto, il 21 gennaio 1904.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 maggio 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(773)

N. C-645.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Colarich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Colarich Giovanni, figlio di Matteo e della Anna Ussich, nato a Pola il 10 aprile 1900, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Collari ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 maggio 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(774)

N. C-643.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della

Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Colich » e « Suffich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

I cognomi della signora Colich-Rubba Maria ved. di Nicolò, figlia di Giovanni Suffich e della Maria Grisilla, nata a Cimino il 12 marzo 1883, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Colli » e « Soffici » (Colli-Rubba Maria nata Soffici).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli legittimi nati a Pola: Luigi, il 28 agosto 1911; Apollonia, il 4 febbraio 1915; Rita, il 18 novembre 1918; Tarcisio, il 3 marzo 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 maggio 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(776)

N. C-369.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Costessich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Costessich Michele, figlio di Giuseppe e della Maria Zveck, nato a Cavrano (Pola) il 20 maggio 1906, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Costessi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sissa Maria fu Giovanni e di Eufemia Costessich nata a Cavrano, il 15 marzo 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 maggio 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(777)

N. C-368.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Costessich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Costessich Giovanna, figlia del fu Gregorio e della Maria Livorich, nata ad Altura il 25 giugno 1883, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Costessi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2, ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 maggio 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(778)

N. C-367.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Costessich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Costessich Giovanni, figlio del fu Antonio e della fu Lucia Schifich, nato a Cavrano (Pola) il 25 giugno 1863, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Costessi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Petrovich Eufemia fu Stefano e fu Eufemia Peresa, nata a Filippano (Dignano) il 15 giugno 1865.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2, ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 maggio 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(779)

N. C-365.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla resti-

tuzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Costessich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Costessich Michele, figlio del fu Michele e della fu Maria Spighich, nato a Cavrano (Pola) il 31 maggio 1905, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Costessi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Costessich Fosca di Giovanni e di Maria Rumaz, nata a Cavrano il 5 luglio 1906.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 maggio 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(780)

N. C-602.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cech Pietro, figlio del fu Gasparo e della Maria Cillicar, nato a Portole il 21 giugno 1889, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cecco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sorgo Lucia fu Giuseppe e fu Lucia Stipancich, nata a Portole il 7 dicembre 1902; ed ai loro figli nati a Portole: Agostino, il 6 novembre 1920; Giovanna, il 6 agosto 1922; Stefania, il 27 maggio 1926; nonchè alla madre Maria Cillicar fu Matteo e fu Antonia Calligarich, nata a Portole il 23 agosto 1862.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 maggio 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(781)

N. C-378.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Costessich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Costessich Livio, figlio del fu Domenico e della Maria Palin, nato a Fasana il 24 agosto 1909, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Costessi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla sorella Gioconda, nata a Dignano il 4 giugno 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 maggio 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(784)

N. C-370.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Costessich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Costessich Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Maria Voinich, nato a Cavrano (Pola) il 10 ottobre 1871, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Costressi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bursich Maria fu Antonio e di Fosca Paus, nata a Carnizza l'11 gennaio 1869.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 maggio 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(785)

N. C-646.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cok » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cok Andrea, figlio del fu Andrea e della fu Maria Koleric (Colerich), nato a Longera di Trieste il 28 novembre 1879, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zocchi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'articolo 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 maggio 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(775)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a premi per la costruzione e messa in esercizio dei migliori battelli a propulsione meccanica per l'esercizio della pesca a strascico con divergenti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 24 marzo 1921, n. 312, sulla pesca e sui pescatori;

Ritenuta l'opportunità di incoraggiare l'esercizio della pesca con battelli a propulsione meccanica;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso a n. 8 premi in denaro, da conferirsi a coloro che, entro il 30 giugno 1931, facciano costruire in cantieri nazionali, e mettano in esercizio, i migliori battelli a propulsione meccanica, per la pesca a strascico con divergenti.

I premi sono suddivisi nelle seguenti tre categorie:

Categoria 1ª: n. 3 premi, riservati a coloro che facciano costruire e mettano in esercizio i migliori battelli con motore a combustione interna, o con macchina a vapore, per la pesca d'altura;

Categoria 2ª: n. 3 premi, riservati a coloro che facciano costruire e mettano in esercizio i migliori battelli con motore a combustione interna, per la pesca ravvicinata;

Categoria 3ª: n. 2 premi, riservati a coloro che facciano costruire e mettano in esercizio i migliori battelli con motore a combustione interna, specialmente idonei per la pesca nell'alto e medio Adriatico.

Art. 2.

L'ammontare di ciascun premio sarà commisurato ad un quarto dell'importo effettivo della spesa per la costruzione del battello, compreso in tale importo l'apparato motore, e, limitatamente ai battelli di cui alla categoria 1ª dell'art. 1, l'impianto frigorifero, esclusi invece gli attrezzi di pesca, e gli arredi ed accessori di bordo.

Art. 3.

Chi intende partecipare al concorso dovrà far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale dell'agricoltura - Divisione pesca) non più tardi del 30 giugno 1930, regolare domanda su carta da bollo da L. 5, con la indicazione della categoria dei premi a cui aspira.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti in duplice copia:

a) disegni costruttivi; piano di costruzione (scala 1/25); sezione maestra (scala 1/20); spaccato longitudinale con piano di coperta ed eventualmente piano di stiva (scala 1/25), avvertendo che dal disegno dovrà risultare la sistemazione del motore, del verricello per le reti, dell'argano a salpare, dell'eventuale compressore dell'impianto frigorifero, degli alberi, e dei depositi per il combustibile con relativa capienza; grafici della carena (dislocamenti, centri di carena, e raggi metacentrici, esponente di carico, posizione del centro di gravità, altezza metacentrica del battello, scarico ed in completo carico), limitatamente ai battelli della 1ª categoria, od elementi di peso del battello, scarico ed in completo carico, limitatamente ai battelli della 2ª e della 3ª categoria;

b) preventivo della spesa;

c) relazione illustrativa, dalla quale dovrà, fra l'altro, risultare il tipo e la potenza dell'apparato motore.

Art. 4.

La Commissione giudicatrice del concorso, da nominarsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, procederà alla scelta dei migliori progetti per ogni categoria, entro il numero dei premi previsti per ciascuna dall'art. 1, ed avrà facoltà di richiedere, ove occorra, modifiche e varianti ai progetti stessi.

In base alle proposte della Commissione, il Ministero provvederà alla assegnazione dei premi, subordinatamente al disposto dell'art. 6, e ne darà comunicazione ai vincitori, perchè inizino la costruzione dei battelli.

Art. 5.

Nel corso dei lavori di costruzione dei battelli la Commissione giudicatrice avrà facoltà di visitarli in cantiere, collegialmente, o delegando uno o più dei propri membri, per accertarne la rispondenza al progetto, ed alle modifiche e varianti eventualmente richieste a norma del precedente art. 4, nonchè a quelle che, in corso d'opera, gli interessati ritenessero di adottare, dopo averne informato il Ministero, ed averne ottenuto il benestare.

Allo stesso scopo, la Commissione procederà ad una visita finale di ciascun battello, quando avrà iniziato l'esercizio della pesca. Per tale effetto gli interessati dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste una dichiarazione della competente Capitaneria di porto comprovante la messa in esercizio. Da questo documento dovrà altresì risultare che è stato rispettato, per la costruzione e l'inizio della pesca, il termine del 30 giugno 1931 stabilito dal precedente art. 1.

Art. 6.

Il conferimento definitivo dei premi ed il pagamento di essi avrà luogo in base a favorevole relazione della Commissione giudicatrice, dopo gli accertamenti di cui all'articolo precedente.

Per determinare l'ammontare di ciascun premio, gli interessati dovranno esibire i documenti di spesa al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale avrà inoltre facoltà di eseguire ogni altra indagine che riterrà opportuna.

In nessun caso l'importo del premio potrà superare un quarto del preventivo presentato a termini dell'art. 3 e della maggiore spesa eventualmente dipendente dalle modifiche e varianti richieste, od accettate dal Ministero.

In caso di contestazioni, sia sulla rispondenza di ciascun battello al progetto, ed alle modifiche e varianti di cui sopra, sia sull'ammontare dei premi, decide inappellabilmente il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 7.

La spesa per il pagamento dei premi, che presumibilmente ascende a L. 500.000 sarà imputata al capitolo 109 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio 1929-30.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 marzo 1930 - Anno VIII.

Il Ministro: ACERBO.

(2176)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 2ª Pubblicazione. (Elenco n. 34).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 % (1902) » » » » »	24785 24786 20306 20307 20308 26716	35 — 35 — 70 — 70 — 70 — 70 —	Magnino *Caterina* di Bernardo, moglie di Picco Antonio, dom. in Sparone (Torino).	Magnino-Prino *Maria-Catterina* di Bernardo, moglie ecc., come contro.
Cons. 5 % (1861)	867131	860 —	Lanzetta Alfonso, Mariannina nubile, e *Concetta* moglie di Nestore Spadetta, del fu Alessandro, Lanzetta Adelaide, Gaetano, Annina e Maria fu Francesco, minori sotto la p. p. della madre Gaetana Carravetta, tutti eredi indivisi di Frncesca Lanzetta, dom. in Napoli, vincolata.	Lanzetta Alfonso, Mariannina nubile, e *Maria-Concetta* moglie ecc., come contro.
3.50 % » » » » Cons. 5 %	655269 655268 655267 655265 655264 159302	42 — 42 — 42 — 42 — 42 — 80 —	*Da Rinbettina* Igido *Da Rinbettina* Guido *Da Rinbettina* Guglielmo *Da Rinbettina* Rodolfo *Da Rinbettina Attilia* *Da Rin-Bettina* Guido ed *Igino* fu Francesco-Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre Peternella Anna, ved. *Da Rinbettina*, dom. a Milano.	*Da Rin* Igido *Da Rin* Guido *Da Rin* Guglielmo *Da Rin* Rodolfo *Da Rin Otilia* *Da Rin* Guido ed *Igido* fu Francesco-Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre Peternella Anna ved. *Da Rin*, dom. in Milano.
3.50 %	705252	70 —	Bertolucci *Adele* fu Giovanni, moglie di Revello Gerolamo, dom. a Spezia.	Bertolucci *Maria-Adele* fu Giovanni, moglie di Revello Gerolamo, dom. a Spezia.
Cons. 5 %	144113	145 —	Ferrarini Adalgisa fu Samuele, moglie di Montaldo *Silvio* di Filippo, dom. in Cornigliano Ligure (Genova), vincolata.	Ferrarini Adalgisa fu Samuele, moglie di Montaldo *Giovanni-Battista-Silvio* di Filippo, dom. come contro, vincolata.
»			*Urciuoli* Clelia fu Manfredi, nubile, dom. in Avellino, vincolata.	*Orciuoli* Clelia fu Manfredi, nubile, dom. in Avellino, vincolata.
Cons. 5 % Littorio	18051 18052	90 — 90 —	Vergallo Vincenzo Vergallo Giuseppe fu Vincenzo, dom. in Surbo (Lecce); con usuf. vitalizio a Perrone *Pasqualina* fu Vincenzo, ved. di Miccoli Giuseppe-Nicola fu Vito, dom. a Surbo.	Vergallo Vincenzo Vergallo Giuseppe fu Vincenzo *minori sotto la p. p. della madre De Luca Ester fu Tancredi*, dom. a Surbo (Lecce); con usuf. vital. a Perrone *Maria-Giuseppa-Pasqualina* fu Vincenzo, ved. ecc. come contro.
Cons. 5 %	268081	1950 —	Gualeni Alberto fu Cesare, minore sotto la tutela di Zunino *Giorgio* fu *Enrico*, dom. in Alassio (Genova).	Gualeni Alberto fu Cesare, minore sotto la tutela di Zunino *Gustavo-Giorgio-Antonio* fu *Maria-Luigi-Enrico-Bartolomeo*, domic. come contro.
»	212575	300 —	Siracuso *Maria* di Francesco, nubile, dom. in Castroreale (Messina).	Siracuso *Grazia-Maria* di Francesco, nubile, dom. come contro.
»	311514	150 —	Cairo Teresina fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Daniotti *Margherita* fu Pompeo, ved. di Cairo Luigi, dom. in Arona (Novara); con usuf. vitalizio a Daniotti *Margherita* fu Pompeo, ved. di Cairo Luigi, dom. in Arona (Novara).	Cairo Teresina fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Daniotti *Rita* fu Pompeo, ved. di Cairo Luigi, dom. come contro; con usuf. vital. a Daniotti *Rita* ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	367303	6265	Negrone *Emilia-Vittoria* di Giulio, moglie di Viglietti Mario, dom. a Torino; con usuf. vit. a Negrone Giulio fu Brancaleone, dom. a Prà (Genova).	Negrone *Maria-Emilia-Vittoria* di Giulio, moglie ecc. come contro, e con usuf. vital. come contro.
»	277191	250 —	Salafia Francesco-Paolo di Ferdinando, dom. a Capua (Caserta).	Salafia Francesco-Paolo di Ferdinando, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. come contro.
»	419000	510 —	Piana *Fortunata* fu Santino, ved. di Gea Michele, interdetta sotto la tutela di Piana Maria fu Santino in Ghiazza, dom. in Acqui (Alessandria).	Piana *Maria-Maddalena-Fortunata* fu Santino, ved. ecc. come contro.
Buoni Tesoro quinquennali 1ª emissione	1322 1768 1971	Cap. 10.000 — » 10.000 — » 8.000 —	*De Devitiis* Pasquale fu Paolo.	*De Divitiis* Pasquale fu Paolo.
Id. 2ª emissione	896	» 2.000 —		
Cons. 5 % (1861)	1194853	350 —	Rayna Luigi fu *Giuseppe*, dom. in Firenze; con usuf. vital. congiuntamente e cumulativamente a Fiorito Luigia fu Giacomo-Andrea, ved. di Rayna *Giuseppe*, ed a Rayna Annetta fu *Giuseppe*, nubile, dom. a Cherasco.	Rayna Luigi fu *Michele-Giuseppe*, dom. in Firenze; con usuf. vital. congiuntamente e cumulativamente a Fiorito Luigia fu Giacomo-Antonio-Andrea, ved. di Rayna *Michele-Giuseppe* ed a Rayna Annetta fu *Michele-Giuseppe*.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 22 marzo 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1912)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.